



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

ATTO N. DEL 43

Torino, 28/01/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Giovanna PENTENERO

Carlotta SALERNO

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: CAUSA R.G. 13610/2021 MINISTERO DELL'INTERNO/COMUNE DI TORINO
- ACCOGLIMENTO PROPOSTA ACCORDO PER LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE.

La Città di Torino è stata impegnata, con esito positivo, in un lungo contenzioso in sede amministrativa nei confronti del Ministero delle Finanze, Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente i criteri utilizzati per il calcolo dell'ammontare del gettito derivante dall'ICI e dall'IMU che avevano comportato una ingiusta riduzione delle attribuzioni statali dovute al Comune a valere sui trasferimenti erariali.

Nonostante l'esito positivo dei ricorsi proposti avanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, in assenza di spontanea esecuzione del giudicato da parte dei Ministeri, il Comune aveva dovuto proporre ricorso per l'ottemperanza delle sentenze favorevoli.

Al fine di determinare l'esatto ammontare delle cifre coinvolte e di *«accertare se, anche a seguito di provvedimenti successivi delle Amministrazioni resistenti, eventualmente di carattere normativo, sia stata correttamente corrisposta al Comune di Torino la quota del fondo sperimentale di riequilibrio relativa all'anno 2012»*, con l'ordinanza n. 8321/2018 il Tar del Lazio, Sez. I, aveva disposto l'esecuzione di *«una verifica contabile e, ove ritenuto opportuno dalle parti, fare ricorso*

ad un tavolo tecnico per un più immediato confronto tra le stesse»..

Nelle more dello svolgimento dell'incombente istruttorio ordinato dal Giudice Amministrativo, è intervenuto il Legislatore con l'art. 1, commi 764-765, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria 2019).

In particolare, il comma 764 della norma citata ha previsto che *«Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. [...]*».

Facendo specifico riferimento alla posizione del Comune di Torino, nonché al contenzioso sopra richiamato, il successivo comma 765 ha previsto che *«Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato».*

Alla luce della favorevole disposizione normativa il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 – 02268/024 dell'11 giugno 2019, al fine di realizzare la condizione prevista dal comma 765 citato – e cioè la rinuncia ai ricorsi pendenti nei confronti dello Stato ed ottenere i previsti pagamenti - ha deciso di rinunciare agli atti del giudizio di ottemperanza pendente *«a fronte del versamento certo, e con le modalità ed i tempi previsti dalla legge, nel quinquennio 2019/2023»*, dell'importo complessivo di 35 milioni di Euro.

Con Decreto n. 4942/2019, a fronte della rinuncia depositata dalla Città, il TAR del Lazio ha dichiarato estinto il giudizio.

Essendosi realizzata la condizione prevista dal Legislatore, per l'erogazione delle somme di cui al citato comma 765, la Città, con nota prot. n. 4026/20/1 del 21 ottobre 2019 , ha formalmente richiesto al Ministero dell'interno il pagamento della prima rata, pari a € 7.000.000,00 (sette milioni/00), relativa all'anno 2019.

Nel silenzio dell'Amministrazione statale, l'erogazione delle somme è stata nuovamente sollecitata dal Comune con nota del 27.05.2020.

Il Ministero dell'interno ha replicato a tale ultima richiesta informando di non poter procedere al pagamento delle somme richieste in ragione della pendenza di ulteriore contenzioso tra il Comune e Amministrazioni statali, in quanto ciò, in tesi, avrebbe impedito il realizzarsi della condizione prevista dal menzionato comma 765.

Dopo ulteriori richieste stragiudiziali di pagamento – inoltrate ai Ministeri competenti in data 10.12.2020 e 2.3.2021 - in mancanza di riscontri e perdurando l'inerzia statale rispetto al pagamento delle somme previste dal comma 765, il Comune di Torino - preso atto dell'insuperabile contrasto interpretativo sulla portata della suddetta norma - in data 9.06.2021, ha notificato al Ministero dell'Interno un'ingiunzione di pagamento, ex R.D. n. 639/1910, ritenendo sussistenti tutti i necessari presupposti per ottenere i trasferimenti statali.

Con tale atto, il Comune ha ingiunto al Ministero dell'Interno di versare la somma complessiva di € 21.000.000,00 (ventuno milioni/00), oltre interessi maturati e interessi di mora dalla data del 21.03.2021 e, quindi, € 7.000.000,00, per l'anno 2019, € 7.000.000,00), per l'anno 2020, € 7.000.000,00 per l'anno 2021.

Avverso l'ingiunzione è insorto il Ministero dell'Interno, notificando al Comune, in data 29.06.2021, l'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione ex R.D. 639/1910, nonché in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

All'udienza del 2 dicembre 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensione dell'ingiunzione opposta, il Tribunale Civile di Torino – Sezione VIII, ha respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rinvio 'pendenti trattative' e ha accolto la prospettazione difensiva

della Città, in particolare sull'interpretazione della previsione normativa e sulla non necessità della rinuncia a tutto il contenzioso pendente tra le parti per dar corso ai pagamenti, essendo la clausola in questione pacificamente prevista per la rinuncia allo specifico giudizio di ottemperanza relativo alla corretta determinazione del gettito ICI- IMU.

Considerato il tenore favorevole dell'ordinanza sulla posizione interpretativa della norma, così come prospettata dalla Città, nelle proprie difese e nello spirito di leale collaborazione istituzionale tra enti pubblici, l'Amministrazione Comunale ha sottoposto al Ministero dell'Interno, con nota del 14/12/2021 prot.n. 5167, invito a definire stragiudizialmente la causa pendente, richiedendo di valutare il tempestivo pagamento dell'importo dovuto, e si è impegnata a non porre in esecuzione l'ingiunzione – non sospesa dal Tribunale in sede cautelare - se non all'esito delle trattative per giungere alla definizione stragiudiziale della causa in corso.

A riscontro di tale proposta il Ministero dell'Interno, aderendo all'invito della Città, ha sottoposto all'Amministrazione una bozza di accordo che - recepite alcune modifiche proposte dalla Città, può sinteticamente riassumersi come segue:

- rinuncia da parte del Ministero dell'Interno al contenzioso pendente avanti al Tribunale di Torino R.G. 13610/2021;
- pagamento da parte del Ministero di quanto dovuto alla Città in due rate, di cui la prima ammontante a 7 milioni di Euro alla sottoscrizione del presente accordo, compatibilmente ai tempi necessari all'iter amministrativo ministeriale del pagamento e comunque entro il 28 febbraio 2022, e la seconda, pari ai 21 milioni già maturati alla data del 31/12/2021 ed oggetto dell'ingiunzione opposta, entro il termine del 30/04/2022;
- rimborso della spesa sostenuta dalla Città per l'incarico difensivo affidato per la causa pendente;
- rinuncia da parte della Città all'ingiunzione di pagamento, a seguito del versamento delle somme da parte del Ministero.
- rinuncia da parte della Città agli interessi e ad ogni ulteriore onere legale diverso da quanto espressamente riconosciuto.

Tanto premesso, si tratta ora di valutare l'opportunità dell'accordo sottoposto dal Ministero dell'Interno per la definizione stragiudiziale della lite pendente avanti l'VIII Sezione del Tribunale di Torino, ormai prossima alla definizione, essendo fissata udienza di discussione per il giorno 2 febbraio 2022, con contestuale deposito del provvedimento decisivo in ragione del rito sommario disposto dal Giudice con l'ordinanza che ha concluso la fase cautelare.

Acquisito il parere dell'Avvocatura Comunale sulla bozza dell'accordo stragiudiziale da ultimo trasmesso dal Ministero – recante le modifiche richieste dalla Città in ordine all'indicazione dei termini di pagamento – e dato atto che tale accordo prevede le reciproche concessioni richieste dall'art. 1965 c.c. che sono necessarie per sostanziare una corretta transazione, si ritiene di poter aderire alla proposta ministeriale per le seguenti ragioni.

1. in primo luogo, l'accordo stabilisce tempi certi per il pagamento delle somme dovute alla Città con indubbi benefici sulla corretta programmazione dei flussi finanziari. Anche nel caso di esito vittorioso per il Comune di Torino del contenzioso pendente in primo grado avanti il Tribunale non sarebbe possibile ottenere altrettanto rapidamente, entro i medesimi termini (febbraio ed aprile 2022) i pagamenti dovuti: e ciò per la necessità di attivare le procedure esecutive sul bilancio statale nel caso, probabile, di non spontanea esecuzione da parte del Ministero;
2. in secondo luogo, deve essere valutata la probabile prosecuzione del giudizio in sede d'appello ed eventualmente in sede di legittimità. All'aggravio dei tempi per ottenere il pagamento di quanto dovuto si deve aggiungere l'alea della prosecuzione del giudizio, con relativi costi per la Città e, comunque, la spesa già sostenuta dalla Città per l'incarico di codifesa nel giudizio di primo grado che, invece, per questa fase del giudizio, il Ministero dell'interno ha accettato di rimborsare al Comune;
3. occorre poi considerare che il Ministero ha offerto in pagamento, entro il mese di febbraio, anche la rata di 7.000.000,00 di Euro relativa all'anno 2022, mentre l'ingiunzione di pagamento

notificata dalla Città riguardava unicamente le tre rate pregresse – relative agli anni 2019, 2020 e 2021. In tal modo saranno resi disponibili, in data certa e prossima, 28.000.000 di Euro anziché 21 milioni di Euro. Tale disponibilità non solo limiterà l'eventuale esigenza di anticipazione di cassa – e i relativi costi – ma ha rilevanza anche in rapporto alla rinuncia, da parte del Comune di Torino, agli interessi legali maturati, il cui ammontare andrebbe calcolato dal momento dell'instaurazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento (26 giugno 2021). Quanto ai richiesti interessi moratori va chiarito che, non vertendosi in materia di rapporti commerciali, i medesimi potrebbero non essere riconosciuti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la proposta di accordo inoltrata dal Ministero in data 26 gennaio 2022, appare meritevole di accoglimento

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Acquisito il parere dell'Avvocatura Comunale;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione dei Conti, ai sensi dell'art.239 del TUEL (all. n. 2);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare lo schema di transazione tra il Ministero dell'Interno e la Città di Torino, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**all. 1**);

2. di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a sottoscrivere l'accordo di definizione stragiudiziale con il Ministero dell'Interno;

3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rispettare le tempistiche previste stante l'urgenza di definizione in vista dell'udienza già fissata per il giorno 02 febbraio 2022.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-43-2022-All_1-2022_2796_01.pdf
2. DEL-43-2022-All_2-2022_2796_02.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento